

COMITATO NAZIONALE DEL PAESAGGIO

Discutere e varare al più presto la strategia energetica nazionale per il 2020. Approvare nuove stringenti regole di tutela ambientale, e relative ai beni culturali, in relazione agli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile eolici e solari fotovoltaici

La strategia energetica.

In relazione agli obiettivi strategici fissati per il 2020 l'Italia dovrebbe puntare anzitutto su risparmio ed efficienza energetica, poi sul solare termico (per il riscaldamento dell'acqua), sul solare fotovoltaico, sul solare termodinamico (solare ad alta temperatura), sulla geotermia dolce (connessa alle pompe di calore), sul geotermoelettrico (o geotermia ad alta temperatura), infine, compatibilmente con i risultati delle sperimentazioni in corso, sull'eolico tipo *KiteGen* (o eolico di alta quota, ovvero aquiloni in volo tra 600 e 900 metri d'altezza che azionano una turbina posizionata a terra). Totalmente e drammaticamente inappropriata per il nostro paese è invece, a nostro parere, la tecnologia degli aerogeneratori industriali, ovvero le gigantesche torri eoliche alte tra i 100 e i 150 metri, a causa del loro pesante, in certi casi pesantissimo - e quindi inaccettabile - impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Per questo riteniamo che ogni ulteriore incremento di impianti eolici industriali andrebbe fermato, riconvertendo gli impianti già autorizzati in impianti solari fotovoltaici (dovrebbero essere esclusi da questa ipotesi gli impianti che verrebbero ubicati - se realizzati - in aree ove l'eolico industriale sia da escludersi per ragioni relative alla tutela dell'ambiente o dei beni culturali: questi impianti, infatti, dovrebbero semplicemente essere fermati, al massimo prevedendo un rimborso spese ove il titolare dell'impresa dimostri di aver già sostenuto delle spese), prevedendo a tal fine un incremento dell'incentivazione economica prevista per tali impianti (fotovoltaici), tale da coprire i costi di affitto delle superfici solari utili necessarie. Proponiamo inoltre che una frazione rilevante degli impianti eolici industriali già installati e funzionanti (o in attesa di connessione alla rete) costituita dagli impianti localizzati in aree ove gli impatti sull'ambiente o sui beni culturali siano inaccettabili per rilevanza e gravità, siano smantellati: in tal caso lo Stato provvederebbe a erogare ai proprietari interessati gli emolumenti corrispondenti alla produzione elettrica prevista, per gli anni previsti dalle norme sull'incentivazione, e al netto del ricavato della vendita delle macchine smantellate. Il costo finanziario per lo Stato sarebbe pari ad alcune centinaia di milioni di euro all'anno, ma dal punto di vista economico complessivo si tratterebbe di un investimento in attivo, se

solo si pensi all'importanza strategica e alle potenzialità dell'industria turistica nel Mezzogiorno d'Italia.

Nuove regole di tutela ambientale e in relazione alle esigenze di tutela dei beni culturali.

L'art. 9 della Costituzione statuisce che: "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Articolo purtroppo tra i più violati in assoluto ... Noi non possiamo che chiedere che il Parlamento ponga finalmente fine alla sostanziale anarchia, e alle aberrazioni inaccettabili nel campo delle energie rinnovabili e dell'incentivazione delle stesse, ponga fine, dunque, alla situazione di follia – ci si consenta di utilizzare questo termine forte – cui abbiamo assistito negli ultimi 12 anni. Qui a seguire elenchiamo le nostre proposte:

Aerogeneratori eolici industriali:

vanno considerati tali tutti gli aerogeneratori la cui altezza totale - torre di sostegno della turbina più pale eoliche rotanti - sia superiore a 21/22 metri.

Aree da interdire all'installazione degli aerogeneratori industriali:

Parchi nazionali e regionali, riserve naturali ed oasi, aree SIC e ZPS, monumenti naturali e aree riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, la montagna al di sopra dei 1200 metri di altitudine sul livello del mare, infine tutte le aree interessate dai flussi di migrazione dell'avifauna e le aree di nidificazione delle specie a rischio, comprese le adeguate fasce di rispetto nell'intorno di tali aree.

Distanziamento minimo relativo agli aerogeneratori industriali:

- 8 chilometri dalle rive del mare, ma in caso di visibilità dell'aerogeneratore da qualunque punto sulla superficie del mare, posto a 100 metri dalla riva, almeno 10 chilometri se l'aerogeneratore abbia altezza totale fino a 100 metri, 12 chilometri se l'altezza totale sia superiore a 100 metri;
- 6 chilometri dalle rive dei laghi di superficie superiore a un chilometro quadrato;
- 4 chilometri dal perimetro dei Parchi nazionali e regionali nonché delle riserve naturali e delle oasi, delle aree SIC e ZPS, nonché dai monumenti naturali;
- 2 chilometri dal perimetro dei centri abitati;
- 1 chilometro da ogni abitazione.

In caso di aerogeneratori industriali visibili da monumenti, complessi monumentali, centri storici o aree archeologiche di elevatissima rilevanza culturale (la visibilità va intesa da qualunque punto, anche i più elevati, come finestre, balconi, logge, terrazze, sommità di cupole o di campanili o di torri, punti panoramici, etc.) comprese le aree riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, il distanziamento minimo tra i detti impianti industriali e i luoghi sopra elencati dovrebbe essere pari al prodotto tra l'altezza totale dell'aerogeneratore, espressa in metri, e un fattore pari a 150 (ad esempio, se l'aerogeneratore abbia altezza totale

pari a 120 metri, la distanza minima dovrà essere di 18 chilometri, ove l'altezza sia di 130 metri, la distanza minima dovrà essere di 19,5 chilometri, etc.). L'elenco di tali monumenti, complessi monumentali, centri storici e aree archeologiche dovrà essere stilato dal Ministero dei Beni culturali, sentito il Consiglio nazionale dei Beni culturali, l'Accademia dei Lincei, le principali associazioni senza fini di lucro finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

Pannelli solari fotovoltaici

I pannelli solari fotovoltaici dovrebbero essere installati solamente sopra gli edifici, sopra i parcheggi di qualunque tipo o comunque nelle aree classificate come urbanizzate. L'unica eccezione – impianti fotovoltaici a terra in aree agricole – potrebbe essere concessa agli agricoltori al fine di una integrazione del loro reddito personale: il limite massimo per ciascun impianto, in termini di potenza nominale, dovrebbe essere fissato, a nostro parere, in 50 chilowatt, con un rapporto minimo obbligatorio, tra la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici stessi e la superficie agricola complessiva di proprietà dell'agricoltore, ubicata nel medesimo luogo, fissato in uno a quaranta.